



PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO SULLA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITÀ AD AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E TUTORI

A seguito di confronto tra il Tribunale di Prato e l'Ordine degli Avvocati di Prato, è stato costituito un tavolo tecnico per l'elaborazione dei criteri di determinazione dell'equa indennità spettante ad amministratori di sostegno e tutori che prestano la propria attività nelle procedure di amministrazione di sostegno e di tutela, al fine di garantire l'omogeneità nella risposta liquidatoria ed evitare l'emissione di provvedimenti che, per situazioni più o meno analoghe, statuiscono soluzioni divergenti dei relativi provvedimenti di liquidazione.

Dal punto di vista normativo, opera come principio generale quello della gratuità dell'ufficio tutelare, come espressamente enunciato dall'art. 379, comma 1, c.c., applicabile all'amministrazione di sostegno in virtù del richiamo di cui al primo comma dell'art. 411 c.c.

La stessa disposizione di cui all'art. 379 c.c. prevede, però, la possibilità che venga riconosciuta al tutore (e, dunque, all'amministratore di sostegno) un'equa indennità, considerate l'entità del patrimonio del tutelato/amministrato e delle difficoltà della gestione.

È la stessa legge che fornisce al giudice gli elementi per parametrare l'indennità (l'entità del patrimonio e la difficoltà dell'amministrazione) e ciò anche al fine di escludere che la stessa possa trasformarsi in una controprestazione in senso tecnico.

Il parametro dell'entità del patrimonio ha natura oggettiva dal momento che, in ragione dell'obbligo di rendicontazione che grava sull'amministratore ai sensi dell'art. 380 c.c., è dato conoscere l'entità dei beni del beneficiario; il secondo è rimesso all'apprezzamento del giudice tutelare che, partendo dal dato oggettivo, potrà considerare tutti gli aspetti e le difficoltà insorte nella gestione della procedura – di natura non solo patrimoniale, ma anche personale e relative agli aspetti della vita quotidiana - per quantificare l'indennità.

In presenza dei presupposti di legge, l'equa indennità va garantita al fine di ristorare tempo e risorse dedicate alla cura del beneficiario e alla gestione del patrimonio e degli interessi dello stesso, soprattutto laddove le attività da svolgere siano particolarmente numerose e complesse. Tenuto

conto che, nel caso in cui il beneficiario sia titolare di un patrimonio esiguo o addirittura incapiente, la richiesta di liquidazione dovrà essere rigettata, non potendosi considerare "equa" un'indennità che pregiudica gli interessi dello stesso beneficiario, viene elaborata la tabella per la liquidazione dell'equa indennità in base ai criteri che seguono.

Nel caso di patrimonio esiguo o incapiente il giudice tutelare riconoscerà all'amministratore il rimborso delle spese sostenute nell'interesse del beneficiario e adeguatamente documentate. Più precisamente, le spese anticipate dall'amministratore di sostegno o dal tutore nell'interesse del beneficiario verranno sempre rimborsate - se documentate - non appena l'entità del patrimonio del beneficiario sia tale da consentire il rimborso.

Il parametro della difficoltà dell'amministrazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice tutelare che, nell'attività di liquidazione, è chiamato a considerare tutti gli aspetti che caratterizzano la singola procedura e a valorizzare le difficoltà, anche di natura personale, sorte nella relativa gestione. Le difficoltà affrontate potranno essere opportunamente rappresentate dal tutore e dall'amministratore di sostegno nel rendiconto dell'amministrazione.

L'attività dell'amministratore di sostegno e del tutore dovrà essere valutata, ai fini della liquidazione dell'indennità, considerando non solo la gestione del patrimonio del beneficiario, ma anche le complessive attività effettivamente poste in essere nell'interesse della persona, i risultati in concreto raggiunti, il tempo, le energie e le risorse impiegate nella cura del singolo.

Sulla scorta di tali premesse, i seguenti criteri sono stati elaborati di intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, previo approfondimento della giurisprudenza nazionale consolidatasi in materia ed esame delle prassi sviluppatesi e dei protocolli adottati in altri uffici giudiziari del medesimo distretto di corte d'appello.

I criteri di determinazione dell'indennità sono orientativi, pertanto, il giudice tutelare può sempre discostarsene motivatamente.

1. PERIODICITÀ DELLA LIQUIDAZIONE. La richiesta dell'indennità deve essere presentata con cadenza annuale o, comunque, contestualmente al deposito del conto della gestione (art. 380 c.c.) e/o della relazione sull'attività svolta dall'amministratore di sostegno e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Qualora la gestione si riferisca ad un periodo temporale inferiore a dodici mesi (ad es. per intervenuto decesso del beneficiario o per sostituzione dell'amministratore) i parametri indicati nella tabella di calcolo per la liquidazione dell'indennità saranno ridotti proporzionalmente all'effettiva durata del periodo di esercizio. Il mancato tempestivo deposito del rendiconto annuale preclude la liquidazione dell'indennità per l'attività svolta nel relativo periodo di gestione. La mancata presentazione dell'istanza di liquidazione dell'indennità per un anno di gestione non dà diritto automaticamente ad una richiesta raddoppiata per l'anno successivo. È fatta salva la possibilità per il richiedente di manifestare espressamente la volontà di riservare la presentazione dell'istanza di liquidazione per l'attività svolta in un determinato periodo temporale, oggetto di rendicontazione, ad un momento successivo (ad es. al momento del deposito del successivo rendiconto di gestione o al momento della presentazione del rendiconto finale). La

riserva dovrà essere sorretta da adeguata motivazione (es. la volontà di non gravare il patrimonio del beneficiario, già esiguo o incapiente, in previsione di un suo futuro incremento).

2. L'ENTITÀ DEL PATRIMONIO. Il calcolo dell'indennità viene elaborato in tabella sulla base del valore che il patrimonio liquido del beneficiario ha alla data finale del periodo temporale di rendicontazione. Per il calcolo del valore del patrimonio liquido si deve tener conto del saldo cassa, del saldo dei conti e/o dei libretti di risparmio o deposito di cui il beneficiario è intestatario, del valore di eventuali investimenti mobiliari, anche se detenuti all'estero (es. controvalore di titoli e polizze). Nell'individuazione del range previsto per ciascuno scaglione, il Giudice dovrà valutare il flusso delle entrate annuo in rapporto a quello delle uscite e, quindi, se trattasi di patrimonio statico o dinamico (in aumento o in diminuzione). Il calcolo elaborato sul patrimonio liquido costituisce la somma base per la liquidazione dell'indennità.

3. LE DIFFICOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE. Determinata la somma base, questa potrà essere aumentata sino alla metà in considerazione dell'esistenza di un patrimonio immobiliare, della sua entità, se trattasi di patrimonio statico o dinamico, tenuto conto della complessità della gestione, dell'entità delle attività di straordinaria amministrazione (ad es. vendita/acquisto, scioglimento comunione, transazione ecc.) e della gestione dell'elevata conflittualità familiare. Saranno valutate anche le particolari difficoltà inerenti la cura della persona (ad es. particolari terapie sanitarie, ricoveri ospedalieri, risistemazione o acquisto immobile, ricostruzione del tessuto familiare, ecc.), ovvero quanto l'apporto dell'ADS ha determinato un incremento del patrimonio del beneficiario. Nella determinazione dell'indennità si terrà anche conto anche dell'età del beneficiario e delle sue aspettative di vita, ciò al fine di evitare che la liquidazione dell'indennità comporti, nel corso degli anni, un eccessivo depauperamento di risorse.

In considerazione dei numerosi fattori di cui il Giudice Tutelare deve tener conto in fase di liquidazione, resta salva la sua facoltà, nei casi in cui il sistema di determinazione dell'indennità non risulti congruo ed equo per il caso di specie, di discostarsi dai valori previsti dalla suindicata tabella, motivando la propria decisione. Nell'ipotesi in cui il patrimonio del beneficiario/interdetto sia inferiore o uguale a € 7.000,00, gli amministratori di sostegno si impegnano a prelevare l'indennità liquidata in loro favore in tre rate, ciascuna con periodicità quadrimestrale. Resta salva la facoltà del Giudice Tutelare di prevedere, con provvedimento motivato, un numero di rate superiori ove quello innanzi predeterminato non risulti congruo in relazione alla situazione patrimoniale e al rapporto entrate/uscite del beneficiario/interdetto.

I criteri orientativi elaborati vengono adottati essenzialmente nell'interesse del buon andamento dell'Ufficio del Giudice Tutelare e al fine di attuare prassi che agevolino i compiti del Giudice e del professionista chiamato ad espletare l'incarico.

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITÀ		
VALORE DEL PATRIMONIO LIQUIDO	INDENNITÀ BASE	AUMENTO IN CONSIDERAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ DI AMMINISTRAZIONE
€ 0 – 1.000,00	Rimborso delle spese documentate	fino ad € 250,00
€ 1.001,00 – 3.000,00	25% con un minimo di € 300,00	fino al 25%
€ 3.001,00 - € 20.000,00	fino a € 3.000,00	fino al 50%
€ 20.001,00 - € 50.000,00	da € 1.200 a 3.500,00	fino al 50%
€ 50.001,00 - € 100.000,00	da € 1.500 a 6.000,00	fino al 50%
€ 100.001,00 - € 300.000,00	Da 1.800,00 a 9.000,00	fino al 50%
€ 300.001,00 - € 500.000,00	Da 2.000,00 a 12.500,00	fino al 50%
€ 500.001,00 - € 750.000,00	Da 2.400,00 a 15.000,00	fino al 50%
€ 750.001,00 - € 1.000.000,00	Da 2.400,00 a 18.000,00	fino al 50%
Oltre € 1.000.000,00	Da 2.400,00 fino al 2%	fino al 50%

4. ENTRATA IN VIGORE. Il presente protocollo sarà immediatamente operativo.

Prato, data della sottoscrizione

Il Presidente del Tribunale
dott. Francesco Gratteri

Il Presidente del C.O.A.
avv. Marco Barone

dott.ssa Federica Ferretti